

Comune di Novate Milanese

Città Metropolitana di Milano



NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 8 dell'11 febbraio 2021

CONTENUTI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Normativa di riferimento.....	4
Art. 4 – Principi generali del trattamento dei dati mediante i sistemi di videosorveglianza.....	5
Art. 5 – Finalità dei sistemi di videosorveglianza.....	6
CAPO II – SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO.....	8
Art. 6 – Soggetti.....	8
Art. 7 – Responsabili del trattamento dei dati personali.....	8
Art. 8 – Incaricati del trattamento dei dati personali.....	9
Art. 9 – Soggetti esterni.....	9
CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	10
Art. 10 – Modalità di raccolta dei dati personali.....	10
Art. 11 – Trattamento e conservazione dei dati.....	10
Art. 12 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali.....	11
Art. 13 – Informativa.....	11
Art. 14 – Comunicazione e diffusione dei dati personali a Enti o organismi pubblici.....	12
Art. 15 – Utilizzo di body-cam e dash-cam.....	12
Art. 16 – Utilizzo di altri sistemi mobili.....	15
Art. 17 – Acquisizione di immagini di videosorveglianza privata da parte della Polizia Locale. .	15
Art. 18 – Acquisizione di immagini da impianti di videosorveglianza in uso alla Polizia Locale	16
Art. 19 – Cessazione del trattamento dei dati personali.....	16
Art. 20 – Diritti dell’interessato.....	16
Art. 21 – Accesso ai filmati.....	18
Art. 22 – Richieste differite di accesso alle immagini video.....	18
CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA.....	20
Art. 23 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati.....	20
Art. 24 – Utilizzo in ambienti di lavoro.....	20
Art. 25 – Sicurezza dei dati personali.....	20
Art. 26 – Accesso alle centrali di controllo.....	21
Art. 27 – Accesso logico ai sistemi e ai dati.....	21
CAPO V – SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	22
Art. 28 – Sistemi integrati di videosorveglianza.....	22
CAPO VI – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	23
Art. 29 – Tutela amministrativa e giurisdizionale.....	23
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	24
Art. 30 – Diritto al risarcimento, responsabilità per danni cagionati dal trattamento di dati personali.....	24
Art. 31 – Provvedimenti attuativi e compiti della Giunta Comunale.....	24
Art. 32 – Modifiche regolamentari.....	24
Art. 33 – Entrata in vigore.....	25

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali, acquisiti con i sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Novate Milanese.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, alla captazione di immagini ed eventuale analisi delle stesse, effettuata a distanza mediante dispositivi di ripresa video collegati a un centro di controllo.
3. Qualora le immagini così acquisite rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Il presente Regolamento è finalizzato a garantire che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza attivati e gestiti dal Comune di Novate Milanese sul proprio territorio, avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Tutela, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento al Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* (di seguito RGPD), al conseguente D.Lgs n.101/2018, al novellato D.Lgs n. 196/2003, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e al D.Lgs n. 51/2018 che ha recepito la direttiva UE 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
6. Si ha riguardo anche al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “*impianto di videosorveglianza*”, qualunque impianto di ripresa, fisso o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
 - b) per “*sistema di videosorveglianza*”, un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di immagini e videoriprese relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;
 - c) per “*sistema di geolocalizzazione*”, un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di informazioni sulla localizzazione geografica di persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;
 - d) per “*banca dati*”, il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e) per “*trattamento*”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei

mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;

- f) per “*dato personale*”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- g) per “*Titolare del trattamento*”: secondo l’art. 4 del RGPD è “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”. Nell’ambito del presente Regolamento il titolare è il Comune di Novate Milanese, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento dei dati personali;
- h) per “*Responsabile del trattamento dei dati personali*”, la persona fisica, legata al titolare da rapporto di servizio e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- i) per “*Incaricato della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza*”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo alla installazione, alla configurazione e gestione del server, del sistema operativo, del software, nonché alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- j) per “*incaricati*”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- k) per “*interessato*”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- l) per “*comunicazione*”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “*diffusione*”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per “*dato anonimo*”, il dato che, in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) per “*blocco*”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- p) per “*RGPD*”: acronimo di “Regolamento Generale di Protezione dei Dati” - è il Regolamento UE 2016/679 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

2. Per tutte le altre definizioni utilizzate nel presente Regolamento si rinvia all’art. 4 del RGPD.

Art. 3 – Normativa di riferimento

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle seguenti fonti normative e regolamentari:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Direttiva UE 2016/680 relativa alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione,

indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

- DPR 15 gennaio 2018 n. 15, “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.

Art. 4 – Principi generali del trattamento dati mediante il sistema di videosorveglianza

1. Il presente regolamento è finalizzato a garantire che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. I dati sono acquisiti dal sistema di videosorveglianza del Comune di Novate Milanese, collegato alla centrale di controllo ubicata presso il Comando Polizia Locale.
3. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017, convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4 e meglio definita come il *“bene pubblico che offerisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza”*.
4. Gli impianti di videosorveglianza in uso o in fase di realizzazione da parte del Comune di Novate Milanese attengono in via principale alla tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica, alla tutela del patrimonio comunale, della protezione civile e della salute, alla tutela della sicurezza stradale ed al presidio di ulteriori attività di polizia amministrativa, come il controllo sulla circolazione dei veicoli e la tutela ambientale.
5. I principi ai quali si ispira la gestione dei sistemi / impianti di videosorveglianza ed il trattamento dei dati sono:
 - *Principio di liceità* – Il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse o è connesso all'esercizio di pubblici poteri; il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Novate Milanese è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di funzioni istituzionali;
 - *Principio di necessità* – i sistemi di videosorveglianza sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o con modalità che comportino l'identificazione dell'interessato solo in caso di necessità;

- *Principio di proporzionalità* – Nel contemperamento tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a pericoli reali o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo qualora altre misure siano state preventivamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti (es. controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, ecc.). In ogni caso l'Ente garantisce che l'attività di ripresa è effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da controllare e/o proteggere;
- *Principio di finalità* – Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana, o comunque ad agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili a documentare fatti illeciti.

Art. 5 – Finalità dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Novate Milanese dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, dalla Legge Regionale n. 6/2015, dallo Statuto del Comune di Novate Milanese e dai regolamenti comunali, nonché dal Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito in Legge n. 48 del 13 aprile 2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e dal Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in Legge 23 aprile 2009 n. 38 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”.
2. Considerato che l'ausilio fornito da impianti di videosorveglianza costituisce un valido strumento per l'attuazione di un sistema integrato di sicurezza urbana, l'utilizzo del sistema di videosorveglianza comunale per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, può essere consentito, con accesso sistematico, ad altre Polizie locali e Forze di polizia a competenza generale, previa sottoscrizione di appositi protocolli operativi condivisi.
3. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a) prevenire e reprimere atti costituenti reato, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale;
 - b) tutelare e garantire la sicurezza urbana, nonché la sicurezza pubblica;
 - c) prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano;
 - d) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
 - e) rilevare in automatico, nei casi consentiti dalla legge e con impianti omologati, le violazioni al Codice della Strada, che saranno accertate, notificate e gestite direttamente dal personale del Comando Polizia Locale;
 - f) l'acquisizione di prove;
 - g) monitorare i flussi di traffico con la rilevazione di dati anonimi, al fine di individuare eventuali situazioni di criticità e adottare gli opportuni provvedimenti correttivi.

4. Il sistema di videosorveglianza può comportare il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali, eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadatazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti, o da varchi di lettura targhe connessi a black list o altre banche dati, in grado di verificare in tempo reale i dati e/o la regolarità di un veicolo in transito.
5. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi strettamente necessari alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5 RGPD e delle vigenti normative;
6. l'Ente potrà, altresì, promuovere politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico e con altre Forze di Polizia operanti sul territorio.
7. Le politiche integrate di sicurezza, la realizzazione di progetti ad esse coerenti e l'accesso stabile agli impianti da parte delle altre Forze di polizia sono realizzate valutando le esigenze e le priorità del territorio, nel rispetto della normativa in tema di privacy, con la sottoscrizione di un Patto per la sicurezza urbana nonché di una convenzione tra gli Enti interessati che verranno sottoposti alla Prefettura per l'approvazione da parte del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza.

CAPO II – SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO

Art. 6 – Soggetti

1. Per le immagini riprese e/o registrate nel Comune di Novate Milanese titolare dei dati è il Comune medesimo.
2. Responsabile del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Comandante del Corpo di Polizia Locale per le telecamere collegate alla centrale operativa del Comando.
3. Possono essere designati altre Posizioni Organizzative del Comune di Novate Milanese, ciascuna per i servizi di competenza, i quali si avvalgono del supporto di impianti di videosorveglianza non collegati alla centrale della Polizia locale.
4. I designati di cui sopra sono individuati con atto del Comune titolare – Decreto del Sindaco - in relazione al trattamento delle immagini di propria competenza, con il quale sono impartite direttive e fornite indicazioni per la corretta gestione degli impianti ed il trattamento dei dati. Possono essere individuati dal Comune, in ragione delle necessità e per il proprio ambito di competenza, ulteriori designati.
5. I designati individuano e nominano, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio e con specifici limiti di azione.
6. L'amministratore o gli amministratori di sistema sono designati dal Comune per ambito di competenza. Nell'atto di designazione il Comune, in qualità di titolare del trattamento, può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza.
7. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
8. A tutti i designati e autorizzati sarà fornita specifica formazione.

Art. 7 – Responsabili del trattamento dei dati personali

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, sono nominati quali designati del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono specificati i compiti affidati. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dei soggetti designati, previa approvazione da parte del Sindaco.
2. Il designato effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Il designato deve, altresì, attenersi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
4. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, in qualità di designati del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) adottano le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso dei dati;
 - b) curano la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
 - c) collaborano con il Segretario Generale per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti

degli interessati;

- d) custodiscono – anche mediante incarichi in forma scritta – le chiavi di accesso ai locali della centrale operativa, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi; la custodia delle chiavi e delle parole chiave può essere affidata agli incaricati di cui al successivo art. 8, comma 4, del presente Regolamento.
5. Il titolare, di concerto con il designato, nomina il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza; il tecnico incaricato si atterrà alle limitazioni previste nell'atto di nomina e alle istruzioni impartite.

Art. 8 – Incaricati del trattamento dei dati personali

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, nominano gli incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.
2. Gli incaricati sono nominati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e/o fra i dipendenti del Comune che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai designati del trattamento dei dati personali.
4. Nell'ambito degli incaricati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle password e delle chiavi di accesso ai locali della centrale operativa e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.
5. Nell'atto di nomina di cui al primo comma possono essere individuati diversi livelli di accesso in considerazione delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, con le relative distinte abilitazioni alle operazioni.

Art. 9 – Soggetti esterni

1. I soggetti esterni, dei quali il Comune si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività che comportano il trattamento di dati personali di cui il Comune di Novate Milanese è titolare, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, sono nominati designati o incaricati del trattamento dei dati personali, in relazione ai compiti e alle responsabilità assegnate.
2. I soggetti nominati devono attenersi alle disposizioni del presente Regolamento e alle disposizioni impartite con l'atto di nomina.

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 – Modalità di raccolta dei dati personali

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale.
2. Le telecamere consentono riprese video, anche con utilizzo di algoritmi, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando Polizia Locale, che potrà visionarle esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali.
3. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 11. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione ove tecnicamente possibile, mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art. 11 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento effettuato con l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relativa alla protezione delle persone fisiche sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento, e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
 - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, e in ogni caso pari al periodo stabilito dai successivi commi del presente articolo;
 - f) trattati, con riferimento alla finalità analisi dei flussi di traffico, con modalità tali da salvaguardare in ogni caso l'anonimato, anche successivamente alla fase della raccolta.
2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati alle centrali di controllo ubicate presso la centrale operativa del Comando Polizia Locale. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su appositi server.
4. Per le attività di videosorveglianza finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini.
5. Per le attività di videosorveglianza finalizzata alla rilevazione di violazioni al Codice della strada, i dati sono conservati per il tempo strettamente necessario alla contestazione o notificazione degli estremi della violazione, all'applicazione della sanzione e alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.

6. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dai commi del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di un organo di Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.
7. Fuori delle ipotesi espressamente previste dai commi precedenti, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i termini sopra indicati dovrà essere giustificata tramite idonea documentazione comprovante le ragioni di detta esigenza.

Art. 12 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza possono essere riesaminati, nel limite di tempo previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, fatte salve eventuali responsabilità penali nei casi previsti dalla legge.

Art. 13 – Informativa

1. Il Comune di Novate Milanese rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme semplificate di informativa:
 - a) pubblicazione sul sito internet istituzionale della comunicazione di avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione degli impianti di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo;
 - b) installazione di apposita segnaletica permanente contenente l'informativa secondo le indicazioni dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Regolamento (UE) 2016/679 ed al provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
2. Il Comune rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza per il rilevamento elettronico delle violazioni al Codice della Strada o di altre violazioni amministrative tramite il posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui al Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010.
3. Sul sito istituzionale dell'Ente sarà resa disponibile la geolocalizzazione delle telecamere presenti sul territorio comunale.
4. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 14 – Comunicazione e diffusione dei dati personali a Enti o organismi pubblici

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di Novate Milanese a

soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere avviata se è decorso il termine di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 15 – Utilizzo di body-cam e dash-cam

1. A tutela della propria ed altrui sicurezza, gli operatori del Corpo di Polizia Locale del Comune di Novate Milanese sono dotati, nei servizi operativi di controllo del territorio, di body-cam, sistemi di ripresa indossabili sulla divisa, e di dash-cam, telecamere a bordo dei veicoli di servizio. L'utilizzo di tali dispositivi è disciplinato dalle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612. Il trattamento dei dati acquisiti è ricondotto nell'ambito del D.Lgs n. 51/2018, trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".
2. Il Comando Polizia Locale è dotato di n. 17 body-cam, con memoria 64 GB e di n. 5 dash-cam installate a bordo dei veicoli di servizio. Il presente articolo ne disciplina le condizioni di utilizzo.
3. Le body-cam sono dotazioni di servizio assegnate in via esclusiva, con apposito atto scritto, ad ogni appartenente al Corpo di Polizia Locale. Il dispositivo deve essere indossato sulla divisa ad inizio turno e lasciato in Comando a fine turno.
4. Le telecamere body-cam sono contraddistinte da un numero d'inventario e da un numero seriale del dispositivo – Device Serial Number – accessibile dal Menu di ogni telecamera, che dovrà essere annotato in un apposito registro indicante:
 - numero del dispositivo e della relativa scheda di memoria;
 - data di assegnazione;
 - nominativo e qualifica dell'assegnatario;
 - la firma di presa in carico;
 - la data di restituzione.
5. Il dispositivo, all'atto della presa in carico da parte del singolo operatore, non dovrà contenere alcun dato archiviato e nessuna immagine registrata in precedenza.
6. Il dispositivo, la cui operatività è segnalata dalla presenza di un led verde fisso, è attivato nel momento in cui viene indossato ed inizia il servizio operativo.
7. L'operatore di Polizia Locale assegnatario è responsabile dell'utilizzo del dispositivo e del trattamento dei dati acquisiti mediante le riprese. In caso di necessità e su disposizione del Comandante, dell'Ufficiale di turno o del capo pattuglia - attiverà il sistema di registrazione mediante l'apposito tasto.

8. Qualora insorgano situazioni di pericolo imminente per l'ordine e la sicurezza pubblica, o per l'incolumità delle persone, ovvero si stia operando in situazioni improvvise e non prevedibili di potenziale pericolo, sia per gli operanti sia per l'utenza, il singolo operatore potrà attivare la registrazione, informandone, senza ritardo e una volta terminata la situazione di pericolo, i propri superiori o la Centrale Operativa del Comando.
9. Il sistema di registrazione potrà, altresì, essere attivato - su disposizione del Comandante o dell'Ufficiale di turno o del capo pattuglia - per finalità connesse alla prevenzione dei reati, nonché ad attività d'indagine finalizzata all'accertamento e al perseguimento degli stessi.
10. Le riprese saranno interrotte al cessare della situazione di necessità che ne avevano determinato l'attivazione.
11. Il dispositivo potrà essere attivato anche durante l'espletamento di posti di controllo, effettuati su strade ad intenso traffico o in situazioni di potenziale pericolo.
12. L'operatore deve avvisare gli utenti che sta effettuando la registrazione: detto avviso deve comparire nelle immagini registrate ed è così formulato: "La informo che ho attivato la registrazione ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Comunale per la disciplina e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza".
13. Le body-cam possono, altresì, essere utilizzate, ai sensi del primo comma dell'articolo 13 della Legge n. 689/1981, per effettuare rilievi fotografici e/o filmati a supporto dell'accertamento di violazioni o di situazioni giuridicamente rilevanti.
14. L'operatore di Polizia Locale non deve alterare, cancellare e/o duplicare le immagini registrate.
15. Al termine del servizio l'operatore di Polizia Locale procede alla disattivazione del dispositivo e deposita tutta la documentazione video realizzata presso l'Ufficio del Comando di Polizia Locale.
16. Il materiale registrato può essere visionato solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale abilitati, che in caso di necessità potranno disporre l'estrazione, informandone l'Ufficiale di turno o il Comandante. Di tali operazioni deve essere redatta annotazione scritta.
17. Le immagini raccolte sono memorizzate su un PC debitamente identificato e a ciò destinato, posizionato presso la Centrale Operativa, al quale ha accesso solo il personale di Polizia Locale nominato responsabile o incaricato del trattamento dei dati. Anche le operazioni di accesso ai dati devono essere tracciate.
18. Le password di accesso al programma e al PC in cui sono memorizzate le immagini sono custodite in luogo sicuro.
19. Le immagini devono essere cancellate automaticamente decorsi sette giorni, fatte salve eventuali esigenze di indagine e di accertamento per l'Autorità Giudiziaria.
20. Nel caso in cui siano state registrate immagini in occasioni di presunto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica poi non concretizzatesi, le stesse verranno immediatamente cancellate.
21. Le dash-cam installate a bordo dei veicoli di servizio sono predisposte per riprendere la strada o l'area antistante, esterna al veicolo; non effettuano registrazioni audio / video all'interno dell'abitacolo. Non è attivo il sistema Gps di geolocalizzazione.
22. Le dash-cam si accendono automaticamente all'avvio del veicolo, riprendendo la scena esterna antistante; in caso di necessità gli operatori potranno modificare l'angolo di ripresa e attivare la registrazione, con le stesse modalità e per le medesime finalità sopra descritte per l'utilizzo delle body-cam, che qui vengono integralmente richiamate e alle quali si rimanda.

23. I dati personali acquisiti con le riprese effettuate tramite body-cam e dash-cam saranno trattati in conformità alla Direttiva UE 2016/680, al Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679 (GDPR) e al Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51.
24. I dati personali oggetto di trattamento dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati. Dovranno essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.
25. Agli operatori di Polizia Locale è fornita adeguata informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, nonché una specifica attività formativa in ordine ai limiti e alle modalità di utilizzo dello strumento.
26. In ottemperanza alla Legge n. 300/1970 è vietato il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, fatti salvi i fatti illeciti compiuti dagli stessi nell'orario di servizio; in tal senso l'Ente si impegna a siglare un apposito accordo con le OO.SS. ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
27. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alla disciplina attualmente in vigore in materia, alla Direttiva (UE) 2016/680, al Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679 (RGPD), al Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51, nonché ai pronunciamenti del Garante per la protezione dei dati personali in argomento.

Art. 16 – Utilizzo di altri sistemi mobili di ripresa

1. Il Comando Polizia Locale dispone, altresì, di telecamere mobili, c.d. foto - trappola, munite di sensori di movimento che attivano la registrazione e generano allarmi da remoto per il monitoraggio attivo. L'utilizzo di tali dispositivi sarà disciplinato con apposito provvedimento del Comandante del Corpo di Polizia Locale.
2. I predetti apparati di videosorveglianza sono installati, secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.Lgs 51/2018, che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla collocazione della cartellonistica prevista, per dare l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.
3. Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali, quali, a titolo esemplificativo, di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni – per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, o per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comandante di Polizia Locale.
4. Il trattamento dei dati personali acquisiti con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui alla normativa vigente; i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario ai suddetti scopi, per poi essere cancellati.

Art. 17 – Acquisizione di immagini di videosorveglianza di privati da parte della Polizia Locale

1. In caso di incidenti stradali o di commissione di reati, la Polizia Locale verifica se sul luogo dell'evento o sulle strade presumibilmente percorse dai veicoli o dalle persone coinvolte vi siano impianti di videosorveglianza privati.
2. In caso positivo gli operatori della Polizia Locale:
 - a) redigeranno apposita richiesta ed apposito verbale di acquisizione delle immagini video;
 - b) il documento informatico acquisito dovrà, ai fini probatori, essere reso unico e imm modificabile o quanto meno essere copiato su un DVD non riscrivibile, riportando in atti tali operazioni;
 - c) visionato il video, redigeranno verbale delle operazioni di analisi del video, dando conto di aver visionato il video e di aver riscontrato elementi probatori;
 - d) se il video è particolarmente lungo, con lo stesso verbale di cui sopra, gli operatori ne estrarranno una copia con i soli elementi di interesse ai fini probatori, privo di dati o elementi sensibili di terzi non coinvolti.
3. In caso di sinistri con rilevanza penale o di reati sarà parte del relativo fascicolo sia il video che il verbale delle operazioni di analisi del video.
4. Nel caso di sinistri stradali con soli danni materiali sarà parte del relativo fascicolo il verbale delle operazioni di analisi del video; il video sarà parte del fascicolo solo nel caso in cui contenga elementi probatori e comunque privo di dati o elementi sensibili di terzi non coinvolti.
5. Il contenuto dei fascicoli potrà essere oggetto di rilascio copia agli interessati secondo le procedure stabilite per i procedimenti penali e per quelli amministrativi.

Art. 18 – Acquisizione di immagini da impianti di videosorveglianza in uso alla Polizia Locale

1. Qualora vi sia la necessità di acquisire immagini da impianti di videosorveglianza comunali gestiti direttamente dalla Polizia Locale, si seguono le stesse procedure previste nell'articolo 17:
 - a) per i procedimenti di carattere amministrativo verrà formato il fascicolo contenente il verbale delle operazioni di analisi del video, dando atto che la ricostruzione del fatto è avvenuta anche sulla base delle immagini acquisite;
 - b) per i medesimi procedimenti il video potrà essere rilasciato in copia solo in seguito all'apertura di procedimento presso un giudice civile o un giudice di Pace per il risarcimento dei danni, ovvero presso il Prefetto per ricorso contro eventuali sanzioni amministrative.
2. Se il procedimento ha carattere penale il video è inserito nel fascicolo destinato all'Autorità Giudiziaria.

Art. 19 – Cessazione del trattamento dei dati personali

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 20 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza e compatibilmente con i fini investigativi per la prevenzione, accertamento o repressione di reati ex art. 2 D.Lgs 51/2018, ha diritto a:
 - a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari, o categorie di destinatari, a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione degli stessi ed in generale di tutto quanto previsto dalla normativa vigente;
 - c) ottenere:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - la cancellazione nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/679 qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 del RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
 - d) opporsi nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/679, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21 del RGPD. Il designato informerà l'interessato sull'esistenza o meno di motivi legittimi prevalenti;
 - e) ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi specificate all'art. 18 del RGPD. In tali casi i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, ovvero per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica, nonché per motivi di interesse pubblico.
2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al titolare o al designato al trattamento dati. È, altresì, considerata sempre l'opportunità di coinvolgere il Responsabile della Protezione Dati. All'istanza si risponde non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta, ovvero entro 30 giorni, previa comunicazione all'interessato, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.
3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare le informazioni utili alla sua identificazione tramite il sistema di videosorveglianza, fra cui il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa. Il designato accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della loro acquisizione, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4 del RGPD.
4. Qualora non sia possibile identificare l'interessato (o in caso di richieste eccessive o manifestamente infondate) il designato – previa adeguata motivazione ed entro 7 giorni dalla richiesta – informerà l'interessato dell'impossibilità di dare seguito alla stessa.
5. Per ciascuna delle richieste di accesso può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. I diritti di cui al primo comma del presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
7. Nell'esercizio dei diritti di cui al primo comma del presente articolo l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al designato anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica; il titolare o il responsabile dovranno provvedere in merito non oltre quindici giorni.
9. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve la possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale prevista dalla normativa vigente.

Art. 21 – Accesso ai filmati

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato di cui all'articolo precedente del presente regolamento, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ordinariamente ogni richiesta dovrà essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro il periodo previsto dal presente Regolamento per la conservazione dei dati.
3. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta.
4. È consentito solo all'Autorità Giudiziaria ed alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle stesse.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'Art. 391-quater c.p.p., può richiedere copia digitale dei filmati della videosorveglianza, presentando specifica richiesta al designato del trattamento dei dati, previo il pagamento delle relative spese.
7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento dati che i filmati siano conservati oltre i termini di Legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La richiesta deve comunque pervenire entro i termini di conservazione previsti. Spetta all'Organo di polizia in questione procedere a presentare formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà comunque pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati deve lasciare traccia delle operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, in modo da garantire la genuinità dei dati stessi.
9. Possono essere divulgate, in casi eccezionali, immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, dopo aver provveduto a rendere anonimi i dati al fine di non consentire l'identificazione dei soggetti.

10. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.

Art. 22 – Richieste differite di accesso alle immagini video

1. I cittadini coinvolti in sinistri stradali o in fatti costituenti reato, che possano essere stati ripresi da sistemi di videosorveglianza e che richiedano l'accesso alle immagini video a distanza di giorni dall'evento, potranno chiedere il blocco delle immagini.
2. L'autorità presso la quale gli stessi cittadini proporranno denuncia o querela provvederà ad inoltrare formale richiesta di acquisizione delle immagini video.
3. Per i sinistri di lieve entità che non costituiscano fatto reato:
 - si verificherà che le immagini video siano ancora presenti e non siano state cancellate secondo i termini stabiliti dall'articolo 11 del presente Regolamento;
 - nel caso in cui le immagini video relative al sinistro siano ancora conservate esse non potranno comunque essere rilasciate al cittadino: in questo caso gli operatori di Polizia Locale provvederanno a rilevare il sinistro stradale seguendo le normali e consolidate procedure.
4. Gli stessi operatori provvederanno a redigere verbale di acquisizione delle immagini ed il verbale di operazioni di analisi del video, creando il consueto fascicolo di sinistro stradale.
5. Il fascicolo completo, con gli eventuali video, potrà essere richiesto da parte degli interessati, applicandosi gli articoli 17 e 18.

CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA

Art. 23 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

1. Secondo il disposto di cui all'art. 35 RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante i sistemi oggetto del presente regolamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare provvederà, previa consultazione con il designato della Protezione dei Dati, all'effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento potrebbe rappresentare un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio.
2. La valutazione di impatto non verrà effettuata qualora il trattamento dovesse rientrare nell'elenco delle tipologie di trattamenti, redatto dal Garante della Privacy, per le quali non è richiesta.

Art. 24 – Utilizzo in ambienti di lavoro

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza e gli strumenti di rilevazione di dati di geolocalizzazione non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
2. Qualsiasi utilizzo di sistemi in ambienti di lavoro deve soddisfare i principi di liceità, non eccedenza e proporzionalità.
3. Il titolare deve quindi attivarsi, in caso di necessità, per l'attuazione di misure di garanzia ai sensi dello Statuto dei Lavoratori.

Art. 25 – Sicurezza dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente regolamento.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite in forma scritta dal designato del trattamento dei dati.
3. Il designato individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
4. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di Polizia, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.
5. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali profilazioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
6. Gli autorizzati al trattamento e i preposti sono dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso.

Art. 26 – Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi presso il datacenter e le centrali di controllo ubicate presso il Comando di Polizia Locale di Novate Milanese.
2. L'accesso alla centrale operativa di cui al comma precedente è consentito esclusivamente al titolare, ai designati, agli incaricati e al tecnico incaricato, individuati ai sensi del presente regolamento.
3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di incaricati del Comando di Polizia Locale individuati ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alla centrale di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
5. I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 27 – Accesso logico ai sistemi e ai dati

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comando di Polizia Locale. L'accesso può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal designato del trattamento dei dati personali.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, al designato, agli incaricati e al tecnico incaricato, individuati ai sensi del presente regolamento.
3. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.

CAPO V – SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 28 – Sistemi integrati di videosorveglianza

1. In ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, a norma dei commi 8 e 9 dell'articolo 5 e secondo le procedure ivi definite, è possibile il ricorso a sistemi integrati di trattamento dei dati tra diversi soggetti pubblici, e più in particolare una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, dei dati da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento e designati al trattamento dei dati che utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare i dati solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali in conformità a quanto dichiarato nelle finalità dei trattamenti riportate nell'informativa.
2. Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono, oltre ad una convenzione scritta tra i titolari interessati, anche l'adozione di specifiche misure di sicurezza, quali:
 - a) la nomina degli autorizzati ad accedere ai dati, sistemi di autenticazione e l'adozione di sistemi idonei al controllo e alla registrazione degli accessi logici degli incaricati, nonché il tracciamento delle operazioni compiute, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
 - b) separazione logica dei dati registrati dai diversi titolari.
3. Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di trattamento abbiano natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il Titolare del trattamento può effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD.

CAPO VI – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 29 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. In particolare si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
3. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82 del RGPD.
2. Il Titolare e/o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra di aver adottato tutti gli accorgimenti necessari alla corretta gestione e trattamento dei dati.
3. Le azioni legali per ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2 del RGPD.

Art. 31 – Provvedimenti attuativi e compiti della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, può individuare qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza in attuazione del presente regolamento.
2. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi derivanti dal presente Regolamento, fra cui l'adozione di atti che descrivano i trattamenti di dati effettuati dal titolare, che prevedano, coerentemente con le previsioni di cui al presente regolamento, in termini generali quanto segue:
 - a) le motivazioni dell'installazione dell'impianto;
 - b) la sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo;
 - c) l'architettura tecnologica dei sistemi di gestione dei dati;
 - d) le misure di sicurezza adottate;
 - e) l'eventuale necessità di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati e l'esito;
 - f) le categorie di destinatari a cui vengono comunicati i dati;
 - g) le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai sistemi utilizzati nonché la definizione di ogni ulteriore e specifico elemento ritenuto utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.
3. La Giunta comunale, sulla base del presente regolamento, redige ed aggiorna l'elenco degli impianti di videosorveglianza. A tale scopo, il designato del trattamento dei dati personali segnala tempestivamente l'installazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Art. 32 – Modifiche regolamentari

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale.

Art. 33 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.
2. Il presente Regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Codice della privacy come modificato dal D.Lgs 101/2018, al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dal Garante per la protezione dei dati personali e alle indicazioni dell’Anci e del Ministero dell’interno.